

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1740/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1179/96 e che porta a 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 1
- Regolamento (CE) n. 1741/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele 3
- * **Regolamento (CE) n. 1742/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale** 5
- * **Regolamento (CE) n. 1743/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento** 9
- Regolamento (CE) n. 1744/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 11
- Regolamento (CE) n. 1745/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 1746/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 15
- Regolamento (CE) n. 1747/96 della Commissione, del 6 settembre 1996, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto 18

Commissione

96/531/CE:

- * **Decisione n. 1/96 del comitato congiunto CE-EFTA transito comune, del 5 luglio 1996, recante applicazione dell'articolo 34 bis dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito** 20

96/532/CE:

- * **Decisione n. 2/96 del comitato congiunto CE-EFTA transito comune, del 5 luglio 1996, recante applicazione dell'articolo 34 bis dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito** 22

96/533/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del sesto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario⁽¹⁾** 25

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1740/96 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 1996**

che modifica il regolamento (CE) n. 1179/96 e che porta a 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1179/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1724/96 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 650 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune

modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1179/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1179/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 800 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 800 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 3. 9. 1996, pag. 1.

*ALLEGATO***ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	227 846
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	23 990
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	215 559
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	332 561

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 1669/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1996.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 214 del 23. 8. 1996, pag. 4.⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1996

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1433/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che l'amitraz (per i suini) dev'essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che la cetrimide, la lobelina, la pancreatina, il clorocresolo, il timolo e il ketoprofene (per i suini) devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, l'amitraz (per i bovini e gli ovini) dev'essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

A. L'allegato I viene modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.2. Formammide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•2.2.2.1. Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Suini	400 µg/kg	Grasso + pelle	
			200 µg/kg	Fegato, rene*	

B. L'allegato II viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•2.30. Ketoprofene	Suini	
2.57. Ceftrimide	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.58. Lobelina	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.59. Pancreatina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico*
2.60. Clorocresolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.61. Timolo	Tutte le specie da produzione alimentare	

C. L'allegato III viene modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.1. Formammide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti obiettivo	Altre disposizioni
*2.2.1.1. Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Bovini	200 µg/kg	Fegato, rene, grasso	Il LMR provvisorio scade il 1° luglio 1998.
			10 µg/kg	Latte	
		Ovini	400 µg/kg	Grasso	
			200 µg/kg	Fegato, rene	

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del limitato consumo di carni bovine a cui si assiste attualmente nella Comunità, persiste in questo settore un sensibile calo dei prezzi; che tale calo rischia di aggravarsi a causa dei consistenti conferimenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) che ci si aspetta a partire dal mese di settembre; che, per far fronte alla conseguente ulteriore turbativa del mercato, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno; che è a tal fine opportuno permettere, per il mese di settembre, l'acquisto d'intervento delle carcasse di questo tipo di animali, senza tuttavia derogare all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68; che è necessario, in particolare, maggiorare il prezzo di acquisto delle carcasse degli animali di questo tipo per tener conto della differenza del prezzo di mercato di tali animali rispetto agli animali tradizionalmente conferiti all'intervento ad ingrasso ultimato;

considerando che affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S e E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato;

considerando che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione, dell'8 luglio 1996, che deroga al regolamento (CE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento⁽³⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1318/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

«d) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S2, S3, E2 e E3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A;

i coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le qualità S2, S3, E2 e E3 sono fissati rispettivamente a 1,365, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe).»;

2) all'articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di meno di 10 mesi di età

— il coefficiente da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le altre qualità è fissato a 1,00;

— i prezzi aggiudicati sono maggiorati del 23 %.

In tal caso

— l'offerta deve indicare, oltre alla quantità offerta, la quantità di carcasse o mezzene provenienti da animali di meno di 10 mesi di età;

— gli organismi d'intervento devono precisare, quando trasmettono le offerte alla Commissione, le offerte presentate ai sensi del presente paragrafo nonché i corrispondenti quantitativi per ciascuna di esse;

— i prodotti acquistati in applicazione del presente paragrafo non possono essere disossati, salvo nel Regno Unito, e devono essere ammassati separatamente per gara o per mese, in partite agevolmente identificabili;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 26.

- non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera b);
 - i coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 possono inoltre essere differenziati all'interno di uno Stato membro a seconda che si applichi o meno il presente paragrafo.»;
- 3) all'articolo 1, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

«Per le carcasse della categoria A appartenenti alle classi di conformazione S e E, il peso massimo succitato è fissato a 480 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle gare aperte nel mese di settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/96 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/96⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o

regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 19. 7. 1996, pag. 14.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmitt

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

	Categoría A					Categoría C		
	S	E	U	R	O	U	R	O
Estados miembros o regiones de Estados miembros								
Medlemsstat eller region								
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats								
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους								
Member States or regions of a Member State								
États membres ou régions d'États membres								
Stati membri o regioni di Stati membri								
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat								
Estados-membros ou regiões de Estados-membros								
Jäsenvaltiot tai alueet								
Medlemsstater eller regioner								
België/Belgique	x	x	x	x	x			
Danmark				x	x			
Deutschland			x	x	x		x	x
España			x	x	x			
France			x	x	x		x	x
Ireland						x	x	x
Italia			x	x	x			
Nederland				x	x			
Österreich			x	x	x			
Portugal			x	x	x			
Suomi				x	x			
Sweden				x	x			
Great Britain			x	x	x	x	x	x
Northern Ireland						x	x	x

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/96 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/96 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1698/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1739/96 ⁽⁵⁾;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1636/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1698/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 31. 8. 1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	15,29	5,29
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	31,94	21,94
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	31,94	21,94
	di qualità media	41,22	31,22
	di bassa qualità	48,04	38,04
1002 00 00	Segala	74,17	64,17
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,17	64,17
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	74,17	64,17
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	69,48	59,48
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	69,48	59,48
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	88,28	78,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 8. 1996 al 5. 9. 1996)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	131,62	132,19	130,20	113,65	161,71 ⁽¹⁾	102,85 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,17	7,34	16,56	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,46	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,16 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,73 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1996

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1683/96 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1996/1997; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 29,501/ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 65,106 ECU/kg per la Spagna,
 - 34,598 ECU/kg per la Grecia,
 - 76,799 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 28. 8. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

**DECISIONE N. 1/96 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA TRANSITO
COMUNE**

del 5 luglio 1996

**recante applicazione dell'articolo 34 bis dell'appendice II della convenzione del
20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

(96/531/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34 bis dell'appendice II ⁽²⁾,

considerando che nell'appendice II della convenzione figurano, tra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 34 bis dell'appendice II, su richiesta di una o più parti contraenti, può essere temporaneamente vietato il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentano rischi di frode eccezionali;

considerando che, sulla base delle informazioni raccolte dalle parti contraenti, è stato debitamente accertato che le operazioni di transito comune concernenti le sigarette presentano rischi di frode eccezionali, che possono causare un grave pregiudizio ai bilanci delle parti contraenti e agli operatori economici interessati;

considerando che la Comunità europea ha già adottato alcune misure nel quadro del transito comunitario per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti di sigarette della sottovoce 24.02.20 del sistema armonizzato a causa del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni;

considerando che, ritenendo necessario adottare disposizioni analoghe per il trasporto di tali merci nel quadro del regime di transito comune, la Comunità europea ha espresso l'auspicio di poter applicare l'articolo 34 bis per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale;

considerando che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34 bis rappresentano una soluzione efficace alle pratiche fraudolente che colpiscono il transito,

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 33.

DECIDE:

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 34 bis dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, il ricorso alla garanzia globale è temporaneamente vietato per i trasporti di sigarette della sottovoce 24.02.20 del sistema armonizzato, quando il quantitativo trasportato superi 35 000 sigarette.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1996.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996, per un periodo di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per il Comitato congiunto

Il presidente

J. CURRIE

**DECISIONE N. 2/96 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA TRANSITO
COMUNE****del 5 luglio 1996****recante applicazione dell'articolo 34 bis dell'appendice II della convenzione del
20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

(96/532/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34 bis dell'appendice II⁽²⁾,

considerando che l'appendice II della convenzione contiene, tra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzie;

considerando che, ai sensi dell'articolo 34 bis dell'appendice II, su richiesta di una o più parti contraenti, può essere temporaneamente vietato il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentano un rischio di frode eccezionale;

considerando che, sulla base delle informazioni raccolte dalla Comunità europea, è stato stabilito che talune operazioni di transito comune concernenti le merci di cui all'allegato della presente decisione presentano rischi di frode eccezionali, che possono arrecare un pregiudizio considerevole ai bilanci delle parti contraenti e agli ambienti economici interessati, quando si tratti di merci di paesi terzi alle parti contraenti e per quantitativi superiori a determinati limiti;

considerando che la Comunità europea ha già adottato alcune misure nel quadro del transito comunitario al fine di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle merci elencate nell'allegato della presente decisione, a causa del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni;

considerando che, ritenendo necessario adottare disposizioni analoghe per il trasporto di tali merci nel quadro del regime del transito comune, la Comunità europea ha espresso l'auspicio di poter applicare l'articolo 34 bis per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale;

considerando che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34 bis rappresentano una soluzione efficace alle pratiche fraudolente che colpiscono il transito,

DECIDE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 34 bis dell'appendice II alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, il ricorso alla garanzia globale è temporaneamente vietato per il trasporto, nel quadro della procedura T 1, delle merci elencate in allegato alla presente decisione, quando il quantitativo trasportato superi quello indicato nella colonna 3 di detto allegato.

Articolo 2

Qualora più merci dell'allegato siano coperte da un'unica dichiarazione T 1, il ricorso alla garanzia globale è vietato per tale operazione, in conformità dell'articolo 1, se la totalità dei dazi e altre imposizioni eventualmente esigibili supera 7 000 ECU.

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 33.

Articolo 3

1. Il divieto temporaneo della garanzia globale di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione non si applica alle operazioni T 1 relative a merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità o di un paese EFTA, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi;
- importate da paesi terzi e immesse in libera pratica nel territorio doganale della Comunità o di un paese EFTA;
- ottenute, nel territorio doganale della Comunità o di un paese EFTA, o esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, o da merci di cui al primo e secondo trattino.

2. Sono considerati immessi in libera pratica nella Comunità o in un paese EFTA i prodotti importati da paesi terzi per i quali sono state espletate, nella Comunità o nel paese EFTA interessato, le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

3. L'ufficio di partenza si assicura, prima di accettare una dichiarazione T 1 relativa ad un'operazione di cui al paragrafo 1 e per la quale è fornita una garanzia globale, che i requisiti del ricorso a una tale garanzia globale siano soddisfatti.

Articolo 4

Le autorità competenti dei paesi interessati si assistono reciprocamente per garantire la corretta applicazione della presente decisione, e particolarmente dell'articolo 3, in conformità dell'articolo 13 della convenzione.

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1996.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996, per un periodo di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per il Comitato congiunto

Il presidente

J. CURRIE

ALLEGATO

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Codice SA	Designazione delle merci	Quantità
01.02	Animali vivi della specie bovina	4 000 kg
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	2 500 kg
ex 04.05	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	3 000 kg
04.06	Formaggi e latticini	3 500 kg
08.03	Banane, comprese le banane da cuocere, fresche o essiccate	8 000 kg
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	900 kg
10.02	Segala	1 000 kg
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del sesto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

Il programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario definito in allegato beneficia di un contributo finanziario della Comunità.

considerando che, nel quadro della nuova strategia relativa ai controlli veterinari, l'attuazione di programmi di scambio di funzionari competenti nel settore risulta importante per favorire l'instaurazione di rapporti di maggior fiducia tra i servizi veterinari;

Articolo 2

considerando che il Consiglio ha previsto, all'articolo 22 della direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽⁴⁾, ed all'articolo 21 della direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, l'organizzazione di programmi di scambio per i funzionari abilitati ad effettuare controlli sui prodotti e sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi;

1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili del programma di scambio.

2. Gli Stati membri d'origine:

— continuano a retribuire i propri funzionari per la durata del programma di scambio;

— si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di soggiorno per i loro funzionari; le autorità degli Stati membri hanno cura che le spese di soggiorno dei loro funzionari siano adeguate alla situazione dello Stato membro ospitante;

— assumono, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di trasferta corrispondenti ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo di destinazione, nonché le spese di trasferta, nello Stato membro ospitante, tra il luogo in cui vengono fornite le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo trattino ed il primo servizio o posto di ispezione assegnato e tra quest'ultimo ed il secondo servizio o posto d'ispezione assegnato e ogni altro tragitto effettuato per i bisogni della presente decisione con mezzi di trasporto in comune;

— provvedono, ove necessario, a che venga impartita un'adeguata formazione linguistica ai funzionari in questione;

— prima della partenza, informano i loro funzionari sulle condizioni finanziarie, nonché sulla natura e l'organizzazione dei loro programmi di scambi.

3. Gli Stati membri ospitanti:

— prendono le disposizioni necessarie per l'inserimento dei funzionari ospitati;

— provvedono a che questi ultimi vengano informati circa l'organizzazione generale e le procedure di controllo, alla luce della normativa comunitaria e di quella nazionale.

considerando opportuno tener conto dei risultati e dell'esperienza derivanti dalla realizzazione dei precedenti programmi di scambi e in special modo l'ultimo effettuato in forza della decisione 95/390/CEE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità destinato a sostenere l'attuazione di questo quinto programma;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 39.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità copre le spese sostenute dagli Stati membri d'origine, menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino. Essa copre altresì le spese degli Stati membri d'origine sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, entro un massimale di 1 500 ECU per funzionario che riceve una formazione linguistica.

2. Gli Stati membri possono beneficiare di un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione di presentare alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1996, una dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, attestante che le spese previste nell'articolo 2 sono state effettivamente sostenute conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 4

1. La Commissione rifonde agli Stati membri le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 su presentazione dei documenti giustificativi anteriormente al 1° dicembre 1997.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

- le generalità del funzionario scambiato,
- il rapporto dell'autorità competente menzionata all'articolo 5, paragrafo 1,
- una dichiarazione dello Stato membro ospitante,
- un elenco delle fatture relative alle spese sostenute dallo Stato d'origine,

- una copia della normativa nazionale vigente nello Stato membro d'origine, relativa alle spese considerate nel programma di scambio,
- un elenco delle fatture relative alle spese per la formazione linguistica sostenute dallo Stato membro d'origine.

Tali fatture potranno essere richieste dalla Commissione in occasione di ogni eventuale controllo.

Articolo 5

1. Anteriormente al 31 dicembre 1997, la Commissione redigerà un bilancio tecnico e finanziario, sulla base delle relazioni prestate anteriormente al 1° dicembre 1997 dalle autorità degli Stati membri responsabili per il coordinamento. Le relazioni conterranno una sezione dedicata alle osservazioni dei funzionari che hanno partecipato al programma di scambio.

2. L'esperienza acquisita verrà valutata al fine di migliorare ed approfondire i programmi successivi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PRINCIPI GENERALI

1. In linea generale, i funzionari da prendere in considerazione saranno veterinari, addetti a controlli su prodotti e animali vivi. In ogni caso essi dovranno aver maturato un'esperienza in materia di controlli, anche nella loro organizzazione.
2. Nello Stato membro ospitante i funzionari svolgeranno un ruolo di osservatori in un posto di controllo di prodotti e/o di animali vivi, fatte salve mansioni materiali eventualmente assegnate dal capo posto ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante potranno, di concerto con le autorità dello Stato membro di origine, decidere che i funzionari svolgano la loro attività nel servizio che li ospita; a tal fine questi ultimi sono autorizzati ad espletare le mansioni corrispondenti ai compiti loro affidati. In tal caso, e per la durata dello scambio, la responsabilità civile del funzionario straniero nell'esercizio delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari dello Stato membro ospitante. I funzionari saranno soggetti alle consuete norme di riservatezza ed alle misure disciplinari vigenti nel posto di assegnazione. Essi assumeranno un impegno formale in tal senso.

II. DURATA

1. Il periodo di scambi inizierà verso il 1° ottobre 1996 e terminerà non oltre il 31 agosto 1997.
2. La durata del programma di scambio è di 3 settimane, compreso il periodo d'informazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino. Il programma di scambio comprenderà l'assegnazione a due posti d'ispezione.

III. TABELLA DI RIPARAZIONE DEI FUNZIONARI

Stato membro d'origine	Funzionari interessati	Stato membro ospitante
Belgio	1	Portogallo
Danimarca	1	Germania
Germania	4	Italia Portogallo Finlandia Regno Unito
Grecia	3	Spagna (2) Regno Unito
Spagna	4	Belgio Germania Francia Regno Unito
Francia	6	Spagna Italia Paesi Bassi Portogallo Finlandia Svezia
Irlanda	1	Paesi Bassi
Italia	7	Germania Grecia Francia (2) Irlanda Finlandia Svezia
Paesi Bassi	4	Belgio Danimarca Francia Italia

Stato membro d'origine	Funzionari interessati	Stato membro ospitante
Austria	3	Spagna Italia Svezia
Portogallo	6	Danimarca Grecia Irlanda Italia Austria Svezia
Finlandia	3	Germania Portogallo Paesi Bassi
Svezia	6	Francia Italia Paesi Bassi (2) Austria (2)
Regno Unito	2	Germania Svezia